



**CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LIVORNO**

**DECRETO nr. \_165\_/2015**

**Il Capitano di Vascello (CP), Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Livorno;**

- Visti** gli articoli 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli articoli 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- Viste** le Circolari nr. 5203674 in data 19 settembre 1994, Titolo: Porti, Serie VIII, nr.8, prot. nr. MINFTRA/DINFR 15191 in data 20 dicembre 2006 e prot. M\_TRA-PORTI nr. 25998 in data 15 dicembre 2015, recanti i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis della L. 84/1994 e s.m.i
- Vista** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M\_TRA – PORTI nr. 26026 in data 15 dicembre 2015, riguardante la revisione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2016 – 2018;
- Esperita** la prescritta istruttoria nella quale per il Gruppo Ormeggiatori e Barcaioi del Porto di LIVORNO sono stati esaminati i dati relativi:
- al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
  - alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
  - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- Vista** l'Ordinanza nr. 6/2011 del 25 gennaio 2011 di approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio e battellaggio delle navi nel porto di Livorno, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'Autorità Marittima e Portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:
- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
  - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
  - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
- la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui al presente decreto;
- Accertato** che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dal Gruppo Ormeggiatori e Barcaioi di LIVORNO di cui al Decreto nr. 24/2013 dell'11 marzo 2013 devono essere aggiornate;

**DECRETA****Articolo 1**

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 1 gennaio 2016 per le prestazioni rese dal Gruppo Ormeggiatori e Barcaoli di LIVORNO, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio, disormeggio e battellaggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di LIVORNO, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

**NAVI TRADIZIONALI**

		Fino al 30.06.2017	Dal 1.07.2017
scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio €	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio €
da	A		
1	500	59,00	61,50
501	1.000	78,00	81,50
1.001	2.000	90,50	94,50
2.001	3.000	100,00	104,50
3.001	5.000	134,00	140,00
5.001	6.000	167,00	174,50
6.001	10.000	255,50	267,00
10.001	15.000	289,50	302,50
15.001	18.000	313,50	327,50
18.001	22.000	335,50	350,50
22.001	26.000	379,00	396,00
26.001	30.000	424,00	443,00
30.001	40.000	558,00	583,00
40.001	50.000	669,00	699,00
50.001	55.000	891,50	931,50

Fino al 30.06.2017: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 31,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 1.07.2017: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 33,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di LIVORNO alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

		Fino al 30.06.2017	Dal 1.07.2017
scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio €	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio €
da	A		
1	500	39,50	39,50
501	1.000	60,50	60,50
1.001	2.000	63,00	63,00
2.001	3.000	65,50	65,50
3.001	5.000	100,00	100,00
5.001	6.000	129,00	129,00
6.001	10.000	182,00	182,00
10.001	15.000	191,50	191,50
15.001	18.000	239,50	239,50
18.001	22.000	245,00	245,00
22.001	26.000	250,00	250,00
26.001	30.000	317,50	317,50
30.001	40.000	356,00	356,00
40.001	50.000	395,00	395,00
50.001	55.000	510,50	510,50

Fino al 30.06.2017: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 17,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 1.07.2017: per ogni 1.000 G.T. o frazione € 17,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti - Divisione XX, del 18 novembre 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

**TARIFFE PER IL BATTELLAGGIO**  
**IN PORTO E IN RADA**

Le prestazioni dovute per ogni viaggio e per ogni mezzo impiegato, con partenza dal punto di stazionamento dei mezzi nautici del Gruppo Ormeggiatori e Barcaioi fino a sottobordo della nave e viceversa, sono individuate come di seguito specificate:

**Servizio passeggeri**

		Fino al 30.06.2017	Dal 1.07.2017
Zona	Servizio con un'attesa massima fino a 30 minuti sottobordo la nave	Tariffa di servizio €	Tariffa di servizio €
Porto	Viaggio dal porto all'attracco ausiliario, agli accosti del bacino alti fondali, campo boe e viceversa	211,00	220,50
Rada	Viaggio in rada fino ad una distanza di due miglia all'imboccatura del porto	273,50	286,00
Per sosta del mezzo nautico sottobordo od in banchina, per ogni ora o frazione di ora oltre i primi 30 minuti di attesa, si applica una maggiorazione del 30%.			
Per ogni miglio o frazione di miglio in più, qualora le navi stazionano ad una distanza superiore a miglia due dal porto, le tariffe di cui alla rada si intendono maggiorate del 30%.			

**Servizio merci e viveri di bordo.** La tariffa da applicare per il trasporto merci in genere, qualunque sia il numero dei colli non eccedenti complessivamente la tonnellata è quella di seguito indicata:

		Fino al 30.06.2017	Dal 1.07.2017
Zona	Servizio con un'attesa massima fino a 60 minuti sottobordo la nave	Tariffa di servizio €	Tariffa di servizio €
Porto	Trasporto dal porto all'attracco ausiliario, agli accosti del bacino alti fondali, campo boe e viceversa	248,00	259,00
	Per ogni tonnellata o frazione eccedente la prima	100,00	104,50
Rada	Trasporto in rada fino ad una distanza di due miglia all'imboccatura del porto	285,00	298,00
	Per ogni tonnellata o frazione eccedente la prima	114,00	119,00
Per sosta del mezzo nautico sottobordo od in banchina, per ogni ora o frazione di ora oltre i primi 60 minuti di attesa, si applica una maggiorazione del 30%.			
Per ogni miglio o frazione di miglio in più, qualora le navi stazionano ad una distanza superiore a miglia due dal porto, le tariffe di cui alla rada si intendono maggiorate del 30%.			

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

**MANEGGIO MATERIALI E PROVVISI DI BORDO**

Per il maneggio materiali e provviste di bordo, da effettuarsi da parte del Gruppo si applica la seguente tariffa:

TARIFFA	IMPORTO
<b>AUTOGRU</b>	EURO
Per ogni tonnellata di materiali e provviste di bordo o frazione	<b>95,00</b>
<b>CARRELLO ELEVATORE</b>	EURO
Per ogni tonnellata di materiali e provviste di bordo o frazione	<b>95,00</b>
<b>MANEGGIO MATERIALI E PROVVISI</b>	EURO
Per ogni tonnellata di materiali/provviste e/o dotazioni di bordo maneggiati	<b>190,00</b>

Per il maneggio di provviste e materiale di bordo si intende il lavoro svolto dal Gruppo per l'imbarco e lo sbarco, in banchina e sottobordo o viceversa, di prodotti in pallets, colli o alla rinfusa.

Si intende movimentazione meccanica anche integrativa al maneggio, ove per natura del pallets, collo o prodotti alla rinfusa (volume o peso), e comunque quando richiesto dall'utenza, viene impiegato un mezzo meccanico (gru, carrello elevatore, ecc...).

**Articolo 2**

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa al presente Decreto, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

**Articolo 3**

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'articolo 1.

**Articolo 4**

Per ciascuna delle seguenti operazioni sono stabilite le seguenti tariffe:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento € 92,50;
- sbroglio delle ancore:
  - fino a 2.000 G.T. € 33,00
  - da 2.001 a 6.000 G.T € 96,00
  - oltre 6.000 G.T. € 144,50

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentire le rispettive associazioni di categoria.

### Articolo 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, dalle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27 maggio 1949, n.260, 31 marzo 1954, n.90 e 5 marzo 1977, n.54 e del DPR 28 dicembre 1985, n.792:
  - 1. il primo giorno dell'anno;
  - 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
  - 3. il lunedì dell'Angelo;
  - 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
  - 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
  - 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
  - 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
  - 8. il 1 novembre, Ognissanti;
  - 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
  - 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
  - 11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
  - 12. il Santo Patrono di Livorno;
 maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli articoli 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'articolo 4.

### Articolo 6

Qualora una operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo venga ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

### Articolo 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 46,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 23,50 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'articolo 5 del presente Decreto.

**Articolo 8**

Le fatture debbono essere pagate entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9.11.2012 nr. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

**Articolo 9**

Il Decreto nr. 24/2013 dell'11 marzo 2013 è abrogato.

**Articolo 10**

I contravventori del presente Decreto saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Decreto.

Livorno, 30 dicembre 2015

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO  
C.V. (CP) Vincenzo DI MARCO

